

N. 77 del Registro

N. 7574 di prot.

COPIA



COMUNE DI CONCO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria Convocazione prima Seduta pubblica

L'anno millenovecentonovanta sei il giorno undici del mese di dicembre

nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 7.162 del 3/12/1996 recapitato ad ogni Consigliere, si è riunito il

Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. CRESTANI Stefania

e con partecipazione del Segretario Comunale Sig. CAPORRINO Dr. Antonio

Fatto appello risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
CRESTANI Stefania	si		CORTESE Elio	si	
STEFANI Graziella	si		BAGNARA Tiziano	si	
PIZZATO Serenella	si		CRESTANI Bruno	si	
GIRARDI Gherardo	si		TROTTO Roberto	si	
PILATI Carlo	si		RONZANI Anna		si
MIGLIORETTO Claudio	si		ALBERTI Fabrizio		si
CISCATO Maria Clara	si				

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ETC. -
CAPO VI - SERVIZIO DOMICILIARE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consigliere n. 22 del 05.04.91, esecutiva;

Visto il Capo VI del suddetto Regolamento, in cui vengono specificate le modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare e pasti caldi;

Considerato che si rende necessario, anche secondo le nuove norme legislative, favorire alle persone anziane residenti un servizio domiciliare che ne consenta la permanenza nel proprio domicilio il più a lungo possibile e nelle condizioni migliori;

Rilevata l'importanza di fissare in modo più determinato i requisiti per l'ammissione al servizio domiciliare, le modalità di contribuzione da parte dei cittadini utenti e le procedure amministrative per l'accesso al servizio;

Ritenuto pertanto di integrare il Capo VI del Regolamento Comunale sostituendo gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 come proposto nell'allegato A;

Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui agli art. 53 e 55 della Legge 142/90;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di sostituire gli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 (allegato A1) del Capo VI del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05.04.91) con gli artt. 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 21 bis, 22 di cui all'allegato A.

PARERI ai sensi art. 53 Legge 142/1990

In ordine alla regolarità tecnica PARERE: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to TONIN Barbara	In ordine alla regolarità contabile PARERE: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to _____	In ordine alla legittimità PARERE: FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to CAPORRINO Dr. Antonio
--	--	---

Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi art. 55, comma 5, Legge 142/90.

IL RAGIONIERE

f.to _____

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CRESTANI Stefania

f.to CAPORRINO Dr. Antonio

N. 77 Reg. Pubbl.:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi.


Addì, 20 DIC. 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa LORETTA SLAVIERO

Per copia conforme all'originale.

Addì, 20 DIC. 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
 (La Vigna Dott.ssa Raffaella)

La Vigna Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.12.96;
- è stata trasmessa al Prefetto in data _____;
- è stata trasmessa al CO.RE.CO., sezione di Vicenza, in data 20.12.96;
- è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO, nr. _____ del _____;
- controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr. _____ del _____;
- è divenuta esecutiva in data 13.1.97

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to _____

ALLEGATO A 1

- fotocopia del tesserino attestante la disoccupazione;
- eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di assistenza alloggiativa.

Per i richiedenti del punto n. 2 la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- eventuali documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di assistenza alloggiativa.

Articolo 15 Istruttoria del caso

L'istruttoria del caso è svolta a cura dell'Ufficio Assistenza con le sotto indicate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- l'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore visita e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione;
- le decisioni di ammissione o meno all'assistenza alloggiativa, vanno motivate e comunicate per iscritto agli interessati di cui al punto n. 1 ad opera dell'Ufficio Assistenza.

Articolo 16 Durata e modalità di erogazione

La durata per i cittadini di cui al sopra citato punto n. 1 sarà opportunamente ed attentamente valutata dall'Ufficio Assistenza e non potrà comunque superare i 60 giorni.

Per coloro che hanno presentato domanda di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) tale periodo può essere rinnovato fino ad un massimo di n. 180 giorni annuali.

In questo caso l'interessato dovrà comprovare l'avvenuta presentazione di richiesta di alloggio presso l'Ufficio Casa del Comune.

Per i casi di cui al punto n. 2, l'assistenza alloggiativa potrà essere garantita da n. 1 notte e fino ad un massimo di n. 3 notti.

CAPO VI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI CALDI

PREMESSA LEGISLATIVA

Solo nel 1975 inizia una fase di riforma sia in ambito nazionale che regionale che vede affermarsi alcuni importanti concetti fondamentali:

il concetto di prevenzione, globalità, unitarietà e territorialità dell'intervento; la costruzione di un sistema di sicurezza sociale su tutto il territorio nazionale; una logica programmatica e l'effettivo realizzarsi delle autonomie locali.

E' appunto in questo periodo che si colloca la Legge Regionale n. 72/75 "Interventi Regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane".

La stessa individua una politica dei servizi che favorisce il mantenimento ed il reinserimento della persona nella vita di relazione, prevedendo una serie di interventi quali l'assistenza domiciliare, l'assistenza abitativa, il Centro Diurno Anziani, i soggiorni climatici, le Case di Riposo, ecc.

La successiva Legge n. 45/79 prevede, in aggiunta, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane e per i non autosufficienti.

Pur in carenza di un quadro legislativo nazionale, la Legge Regionale n. 55/82, "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", disciplina gli interventi nel settore dell'assistenza sociale con il fine di "prevenire e ridurre il bisogno assistenziale, concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare sociale ed economica, attraverso un complesso di servizi integrati sul territorio ...".

Quanto sopra, anche attraverso interventi in forme aperte con carattere domiciliare.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 17.12.1984 ha determinato gli standards dei servizi sociali e quindi anche del servizio domiciliare.

Infine, la Regione Veneto con la recente Legge n. 22/89 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991" ha privilegiato ancora una volta i servizi aperti ed in particolare l'assistenza domiciliare regolamentando la formazione del personale addetto all'assistenza.

Articolo 17

Obiettivi

- a) Prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando nel contempo l'istituzionalizzazione.
- b) Supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio.
- c) Prevenzione e recupero di situazioni di emarginazione e/o a rischio.

Articolo 18

Destinatari

Sono potenziali utenti del servizio domiciliare le persone sole, membri di nuclei o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia vi siano persone in grado di collaborare.

Sono inoltre destinatari dell'intervento persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio.

L'intervento è attuabile solo per persone che non possono provvedere direttamente al bisogno.

Articolo 19 Compiti e prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare comprende, oltre agli interventi di carattere economico (minimo vitale, ecc.) e di segretariato sociale, interventi di aiuto domestico e cura della persona, fornitura pasti a domicilio, igiene personale, servizio di lavanderia.

Si precisa che il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- supporti di aiuto domestico e di sostegno educativo;
- governo della casa: pulizia, riassetto della casa, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;
- spese e commissioni;
- consegna e ritiro della biancheria verso i servizi di lavanderia centralizzata;
- igiene e cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- accompagnamento per riscossione pensione, per analisi e per visite mediche, ecc.;
- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

Si sottolinea che il servizio assistenza domiciliare è un insieme di attività prestate a domicilio che si integra e coordina con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (centro diurno anziani, soggiorni climatici, assistenza infermieristica erogata dall'ULSS n. 35, volontariato organizzato e non, ecc.).

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 20 Requisiti per l'ammissione

- a) Stato di malattia che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza.
- b) Carenza o limitata disponibilità di assistenza da parte di familiari.
- c) Condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno.

I suddetti requisiti devono coesistere.

Per l'erogazione del servizio si osserva, in linea di massima, il perseguimento dell'obiettivo primario di prevenire l'istituzionalizzazione con le effettive possibilità di risposta del servizio per cui vanno privilegiati gli interventi che interessano via via i non autosufficienti lievi.

E', tale priorità, uno strumento di lavoro e come tale va considerata, non facendo su di essa, al contrario, una rigida classificazione che, invece di favorire la messa in atto di risposte più adeguate ai bisogni reali dell'anziano, le limiti e burocratizzi.

Esiste una soglia superiore e inferiore di accesso al servizio in relazione al grado di autonomia della persona, alla presenza di familiari in grado di collaborare ed alle caratteristiche del servizio di assistenza domiciliare stesso.

Infatti, ad esempio, l'anziano autosufficiente solo che presenti unicamente problemi di isolamento non troverà risposta specifica al suo bisogno nel servizio di assistenza domiciliare, bensì in momenti di socializzazione organizzata (centro diurno anziani, soggiorni climatici, ginnastica per anziani ed altre attività ricreativo-culturali organizzate a favore degli anziani).

Allo stesso modo, chi si trova in condizioni di grave non autosufficienza e non può contare su alcun sostegno familiare o esterno, non potrà essere adeguatamente assistito dal servizio domiciliare, ma necessita di ricovero in strutture protette che garantiscano una assistenza continua.

Per la valutazione del concetto di autosufficienza è individuata la tipologia secondo la seguente "nota esplicativa":

Nota esplicativa del concetto di autosufficienza

AUTOSUFFICIENTE: è in possesso delle abilità funzionali e motorie per la cura della propria persona e della propria casa e per il mantenimento di una normale vita di relazione.

NON AUTOSUFFICIENTE LIEVE: non è in possesso delle abilità funzionali richieste per l'autosufficienza in parte del menage domestico (fare la spesa, pulizie impegnative) e delle abilità motorie richieste per uscire di casa (prendere l'autobus, fare le scale, camminare fuori casa).

TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE: è inabile a svolgere qualunque attività e non è in grado di alzarsi.

N.B. Il servizio di assistenza domiciliare, limitatamente alla pulizia ambientale e personale, viene accordato gratuitamente fino ad un reddito netto mensile pro capite pari al minimo vitale.

In caso di particolari situazioni ed in presenza di un reddito superiore a quello stabilito, sarà possibile intervenire attraverso personale convenzionato per la proporzione che sarà da pattuire.

Sono previste deroghe, a quanto sopra stabilito, in presenza di nuclei con minori o per interventi di integrazione sociale o per programmi concordati con servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc.)

Per quanto concerne specificatamente il servizio pasti caldi, restano

validi i criteri d'accesso ai punti a) e b), mentre relativamente al punto c) vale la seguente tabella:

fasce di reddito netto mensile pro capite		quota richiesta all'utente del servizio
fino a	€ 250.000	gratuito
da	€ 251.000	€ 1.500 a pasto
da	€ 351.000	€ 3.000 a pasto
da	€ 501.000	€ 4.000 a pasto
da	€ 701.000	€ 6.000 a pasto
da	€ 901.000	€ 7.000 a pasto
da	€ 1.001.000	€ 9.000 a pasto
oltre	€ 1.200.000	€ 12.000 a pasto

H.3. Il reddito netto mensile pro capite viene computato sommando i redditi dei componenti il nucleo familiare, detraendo per intero l'eventuale affitto e dividendo per il numero dei componenti il nucleo familiare.

Articolo 21 Procedura amministrativa per l'accesso al servizio domiciliare e pasto caldo

- Richiesta di segnalazione da parte di privati, di enti, di associazioni di volontariato e del servizio sociale stesso.
- La domanda di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Assistenza del Comune di Conco e dovrà essere corredata da un dettagliato certificato medico, ciò al fine di consentire una più attenta valutazione del caso.
- Visita domiciliare dell'Assistente Sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione.
- Compilazione concordata con l'Assistente Domiciliare di una scheda psico-socio-sanitaria da cui si rilevano le condizioni dell'utente.
- L'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.
- Risposta scritta sia essa positiva o negativa, in quest'ultimo caso, specificando le motivazioni.
- Comunicazione della data di inizio del servizio e dell'orario.

Articolo 22
Cessazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso;
- ricovero definitivo presso istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Lo stesso può essere ridotto nella presenza e nelle ore, oppure possono verificarsi, per motivi di servizio, spostamenti nei programmi delle Assistenti Domiciliari, previa comunicazione telefonica agli utenti.

CAPO VII
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

Articolo 23
Finalità e definizione degli utenti

Consiste nell'assistere mediante ricovero in strutture protette o in case di riposo pubbliche e/o private prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa, o comunque, gravemente non autosufficienti (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di debilitazione fisica o grandi senili o malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.

Possono altresì essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati dalla Commissione per gli invalidi civili per il riconoscimento dell'invalidità.

Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'accettazione della domanda di ricovero va quindi subordinata ad una valutazione sociale per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, sia con gli strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza sociale (assistenza domiciliare, ausilii, telesoccorso, cambio di alloggio, convivenze, mense, i centri diurni ed altre strutture che potranno essere progettate o sperimentate dall'organizzazione socio-sanitaria dei servizi), sia con attenta valutazione della situazione economica per il ricorso al minimo vitale.

A tal fine, si ritiene indispensabile la massima comunicazione e

CAPO VI - SERVIZIO DOMICILIARE

Art. 17

Obiettivo

Il servizio domiciliare ha lo scopo di promuovere ed assicurare interventi che cerchino di privilegiare il mantenimento della persona anziana, del disabile e del minore nel proprio domicilio e contesto sociale. Ha lo scopo, inoltre, di recuperare, se possibile, l'autonomia della persona per metterla in condizione di gestire autonomamente, o con aiuto minimo, la propria quotidianità evitando rischi di isolamento e di emarginazione.

Il servizio domiciliare è rivolto alle persone i cui bisogni possono essere soddisfatti dalle prestazioni erogate dal servizio stesso e integra gli interventi che possono essere assicurati dai parenti e/o dal volontariato al fine di garantire all'utente la possibilità di rimanere dignitosamente nel proprio domicilio.

ART. 18

Compiti e prestazioni

Il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- supporto di aiuto domestico e di sostegno educativo;
- governo della casa: pulizia, riassetto della casa, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;
- consegna a domicilio di pasti caldi preconfezionati;
- spese e commissioni;
- consegna e ritiro della biancheria verso i servizi di lavanderia centralizzata;
- igiene e cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- accompagnamento per riscossione pensione, per analisi e per visite mediche, ecc;
- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

ART. 18 bis

Forme di gestione

Il servizio domiciliare può essere gestito direttamente dal Comune oppure essere affidato a figure esterne tramite convenzione.

In ogni caso il servizio erogato dovrà essere conforme alle norme contenute nel presente titolo.

ART. 19

Condizioni per l'ammissione al Servizio Domiciliare

Per l'ammissione al servizio domiciliare sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune;
- b) condizioni di autosufficienza personale e domestica che non consentano una autonoma permanenza al proprio domicilio;
- c) mancata o insufficiente assistenza da parte di familiari;
- d) possibilità di predisporre un adeguato programma di intervento;
- e) reddito del nucleo familiare non superiore al 200% del Minimo Vitale.

I suddetti requisiti devono coesistere.

Sono previste deroghe a quanto sopra stabilito al punto e) in presenza di nuclei con minori, per particolari situazioni di bisogno igienico-sanitario, psico-fisico o sociale, per programmi concordati con servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc:) ed infine nei casi in cui esista uno specifico programma di intervento in applicazione di un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni.

In particolari situazioni e qualora sia più conveniente dal punto di vista organizzativo, sarà possibile intervenire anche mediante personale convenzionato per assicurare tutte o parte delle prestazioni necessarie.

Il servizio verrà concesso, previa domanda dell'interessato e sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali, sentito l'Assessore competente, con provvedimento del dirigente dell'ufficio stesso.

ART. 20

Contribuzione al Servizio Domiciliare

Il Comune, allo scopo di favorire la fruizione del Servizio Domiciliare, concede agevolazioni economiche consistenti in una riduzione della misura della quota dovuta:

a) per soggetti con reddito fino al 120% del minimo vitale il servizio sarà gratuito;

b) per soggetti con reddito compreso tra il 120% ed il 150 % del minimo vitale il costo del servizio sarà pari al 30% della quota stabilita ad inizio anno con provvedimento della Giunta Comunale e calcolato sulla base della media delle tariffe praticate in caso di assistenza svolta da soggetti privati;

c) per soggetti con reddito compreso tra il 150% ed il 180% del minimo vitale il costo del servizio sarà pari al 60% della quota definita alla lettera b);

d) per soggetti con reddito oltre il 180% del minimo vitale il costo sarà pari al 100% della quota stabilita alla lettera b).

Il costo dei pasti caldi consegnati a domicilio è interamente a carico dei beneficiari i quali, in caso di reddito insufficiente, potranno richiedere al Comune un contributo economico ai sensi del presente Regolamento.

Per agevolare l'intervento in particolari situazioni di bisogno igienico, psico-fisico e sociale o in mancanza di alcuni requisiti, il Sindaco o un suo delegato, su apposita e motivata relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo.

ART. 21

Procedimento amministrativo per l'accesso al servizio domiciliare

Il procedimento amministrativo per l'accesso al Servizio Domiciliare si articola nel seguente modo:

- segnalazione da parte di privati, di enti, di associazioni di volontariato e del servizio sociale;
- domanda di ammissione al servizio formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Assistenza del Comune;
- istruttoria effettuata sulla base del presente Regolamento per la verifica dell'ammissibilità della richiesta;
- visita domiciliare dell'Assistente Sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni, la predisposizione del programma e la proposta di intervento;
- provvedimento del dirigente del servizio su proposta dell'Assistente Sociale;
- comunicazione scritta al richiedente dell'esito del procedimento con indicazione della data di inizio e dell'orario di servizio in caso di accoglimento della richiesta e delle motivazioni del rifiuto in caso contrario.

ART. 21 bis

Informazioni richieste

Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- i propri dati anagrafici;
- la propria situazione familiare;
- la situazione reddituale e patrimoniale propria e del proprio nucleo familiare;
- la propria situazione abitativa con indicazione dell'eventuale affitto sostenuto;
- eventuali situazioni di invalidità riconosciute formalmente;

- ogni altra notizia utile a valutare il diritto all'erogazione del servizio:

ART. 22

Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è revocato in caso:

- di richiesta scritta dell'utente;
- di decesso o di ricovero definitivo dell'assistito presso una struttura protetta e qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;
- di perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- di raggiungimento degli obiettivi del programma di intervento.

Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Il servizio può altresì, per esigenze organizzative o per particolari condizioni dell'assistito, essere temporaneamente ridotto sia nel numero degli accessi dell'operatore sia nel numero complessivo di ore di assistenza.

I cambiamenti temporanei del cambio di assistenza stabilito inizialmente potranno essere effettuati previa comunicazione telefonica agli utenti mentre quelli permanenti dovranno essere comunicati in forma scritta.